

La convivenza di fatture analogiche e fatture elettroniche: breve note alla Risoluzione n.260 del 23 giugno 2008

Con la Risoluzione n.260 del 23 giugno 2008, l’Agenzia delle Entrate torna a occuparsi di un tema nei confronti del quale aveva già riservato particolare attenzione: la convivenza di fatture analogiche e fatture elettroniche.

Non si tratta, tuttavia, di un “dejà vu”. Il recente insegnamento del fisco, infatti, contiene un significativo elemento di novità, sintetizzabile nel seguente principio di diritto: anche nell’ipotesi di più attività gestite senza contabilità separata, le relative fatture destinate al medesimo cliente possono essere elettroniche per alcune linee e analogiche per altre.

E’interessante osservare come l’Amministrazione affermi *expressis verbis* che l’assenza di contabilità separata per le diverse attività svolte non è d’ostacolo alla coesistenza di fatture analogiche e di fatture elettroniche¹.

A nostro avviso è in questa indicazione il dato di maggior interesse della Risoluzione n.260, importante provvedimento che permette all’Agenzia di proseguire, in relazione al tema in esame, il percorso di semplificazione intrapreso dal dicembre 2006.

E’noto, infatti, che, mentre la Circolare n.45/E del 2005 – in forza di una rigida lettura dell’art. 4² DM 23 gennaio 2004 - vietava la convivenza delle due diverse tipologie di fattura, già con la Circolare n.36/E del 2006 si registra una diversa interpretazione del precetto poc’anzi citato.

Al riguardo si osserva che con il provvedimento del 2006 viene ammessa la convivenza di fatture analogiche e fatture elettroniche, a condizione – tuttavia – che siano adottate distinte serie di numerazioni e istituiti appositi sezionali, e che per ogni singolo cliente o fornitore si utilizzi un’unica modalità di conservazione per l’intero periodo d’imposta.

I segnali d’apertura, da parte dell’Agenzia delle Entrate, proseguono. La Risoluzione n.267/E del 27 settembre 2007 consente infatti di “emettere nei confronti del medesimo cliente sia fatture analogiche sia fatture elettroniche”, ferma l’adozione degli accorgimenti prescritti dalla Circolare n.36, e a condizione che sia tenuta contabilità separata per le diverse attività svolte.

Con la Risoluzione che si annota, infine, l’Amministrazione finanziaria compie un ulteriore passo in avanti rispetto alla posizione assunta con il precedente provvedimento.

L’elemento di novità – ci sia consentito rimarcare – risiede nel fatto che l’Agenzia delle Entrate consente anche a coloro che gestiscono più linee di attività senza contabilità separata di far coesistere le fatture analogiche e fatture elettroniche emesse nei confronti dello stesso cliente.

La Risoluzione n.260 offre peraltro altri spunti di riflessione.

¹ A tal fine, condizione necessaria e sufficiente è che “sia garantita l’omogeneità della conservazione per tipologie documentali con riferimento alle diverse linee di attività” (così la Risoluzione in commento). Ne consegue che all’interno della stessa linea di attività tutte le fatture emesse nei confronti del medesimo soggetto devono essere fatture elettroniche o analogiche.

² Detta norma prescrive l’obbligo di conservazione per “tipologia di documenti”.

E'utile riferire, per esempio, come l'Amministrazione non ravvisi motivi ostativi a che il processo di fatturazione, dato in outsourcing, sia "parcellizzato" (ossia suddiviso in sottoprocessi, affidati a soggetti diversi³). Con la precisazione che l'outsourcer può ricevere anche il "documento-fattura" già redatto.

L'affermazione non è priva di rilevanza, atteso che con essa l'Amministrazione finanziaria "corregge" quanto riportato nella Circolare n.45/E del 2005, ovvero l'obbligo in capo all'outsourcer di aggregare i dati relativi alla fattura elettronica, pena l'impossibilità di apporre sulla stessa la propria firma elettronica.

Avv. Luca Giacopuzzi – Studio Legale Giacopuzzi

www.lucagiacopuzzi.it

³ Nel caso portato all'attenzione del fisco vi è un ulteriore elemento di complicazione: gli attori del processo hanno sede in Stati differenti. Concordiamo con LISI che "il quesito sembra più un caso di studio che una situazione veramente applicata da una società" (cfr. A.LISI in "Agenzia delle Entrate, importanti aperture interpretative su fattura elettronica e conservazione sostitutiva: breve commento alla Risoluzione n. 260 del 23 giugno 2008").